

Allegato all'Ordinanza A.P. n. 7 del 18/06/08

**Regolamento per l'esecuzione delle operazioni di manovra  
e di ormeggio/disormeggio alle banchine 28/29/30  
del porto di Napoli**

**Art.1**

La banchina di ponente del molo Carmine indicata con i numeri 29 e 30, dalla radice fino alla testata, è destinata ad essere utilizzata, in via esclusiva, dalla società "La Nuova Meccanica Navale s.r.l." per effettuare riparazioni navali.

**Art.2**

Le unità navali destinate all'ormeggio presso la banchina n. 29/30 per riparazioni navali, possono occupare l'intera lunghezza della suddetta banchina fino all'avvenuta esecuzione della prevista colmata dello specchio acqueo in testata del molo Carmine.

A seguito della realizzazione di detta colmata opereranno le prescrizioni del Corpo Piloti del Porto di Napoli (e fatte proprie dalla Capitaneria di Porto di Napoli ai sensi della nota n.36623 del 06/06/08) formulate nel verbale della riunione tenutasi il 29.05.2008 presso l'Autorità Portuale, che qui allegato, forma parte integrante del presente regolamento (di seguito definito il "Verbale").

**Art.3**

Le unità navali all'ormeggio alla banchina n. 29/30 possono occupare, per l'intera larghezza della nave, in via esclusiva e senza limitazione alcuna, lo specchio acqueo antistante la banchina n. 28. I cavi di ormeggio delle predette unità navali possono essere vincolati alle bitte presenti sulla banchina n. 28.

**Art.4**

Così come prescritto dal Corpo Piloti e dalla Capitaneria di Porto nel suddetto Verbale, al fine di consentire l'ormeggio delle navi in sicurezza da parte del concessionario della banchina n. 29 presso detta banchina, il concessionario della banchina n. 28 non può ormeggiare navi in andana o galleggianti alla banchina n. 28.

Gli eventuali ormeggi presso la banchina n. 28 potranno essere effettuati sempre che non siano ormeggiate o da ormeggiarsi navi ai lavori alla banchina n. 29 per il periodo richiesto da parte del concessionario della suddetta banchina 29.